

(N. 453-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1949

*modificato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1949
(V. Stampato N. 645)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1949

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri, della razione viveri, in natura o in contanti, di cui, per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, godono i pari grado dell'Arma dei carabinieri

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Con decorrenza 1° aprile 1949 agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia è concessa la somministrazione della ra-

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del

zione viveri, in natura o in contanti, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, sullo stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal IV provvedimento di variazioni di bilancio per l'esercizio 1948-1949.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Corpo degli agenti di custodia è concessa la somministrazione della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.